



***Città di Ladispoli***  
***Città Metropolitana di Roma Capitale***  
***Gabinetto del Sindaco***

Inviato via pec a

**Associazione Parco degli Angeli O.N.L.U.S.**

All'attenzione del Presidente

Sig. Filippo Bellantone

associazioneparcodegliangelionlus@pec.buffetti.it

**OGGETTO: Domanda di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90.**

In riscontro alla richiesta prot. n.8008/2019 inerente l'oggetto, corre l'obbligo di ribadire quanto già evidenziato con le precedenti note sindacali.

Si rileva, in primis, che l'attenta analisi volta ad *“individuare un’area da destinare per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto da parte dell’Associazione Parco degli Angeli Onlus e delle altre Associazioni del territorio che necessitano di analoghi interventi”* è stata condotta dall’Amministrazione Comunale sul patrimonio immobiliare dell’Ente, peraltro da sempre di scarsa estensione territoriale, ma non ha avuto l’esito sperato, come già evidenziato.

In base alla normativa vigente, incongruo è il riferimento all’individuazione del responsabile del procedimento, in quanto tale figura viene nominata prima dell’avvio di un procedimento che si conclude con l’adozione di un provvedimento amministrativo, che, nel caso di specie non è configurabile.

E’ indubbio che l’accesso agli atti, come specificato dalla l. 241/90, modificata dalla l. 15/2005 e dal dlgs 126/2016, *“attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisca principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”*. Nell’articolo 22 della legge 241/90 dove si specifica anche quali sono i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ovverosia i soggetti interessati, si parla di *“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*.

A questo proposito, però, occorre precisare che è documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti che sono formati o che sono comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

E’ evidente, in questo caso, come la trasparenza amministrativa che consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno, (in quanto secondo l’art. 1 della l. 241/90) *“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge*



***Città di Ladispoli***  
***Città Metropolitana di Roma Capitale***  
***Gabinetto del Sindaco***

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”) non possa essere esercitata, mancando l'oggetto fondamentale della richiesta di accesso agli atti, e cioè “il documento”.

Nel caso in cui codesta Associazione volesse indicare l'atto su cui esercitare l'accesso, l'Amministrazione sarà pronta ad evadere la richiesta, non essendo normativamente possibile un accesso civico generalizzato.

Distinti saluti

Il Sindaco  
Alessandro Grando